



# Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE (402)

## Atto del Governo 402

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	402	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE (402)	
Norma di delega:	Articolo 9 della legge 12 agosto 2016, n. 170	
Numero di articoli:		
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	16 marzo 2017	16/03/2017
annuncio:	21 marzo 2017	20/03/2017
assegnazione:	16 marzo 2017	16/03/2017
termine per l'espressione del parere:	25 aprile 2017	25/04/2017
Commissione competente :	13 <sup>a</sup> Territorio, ambiente, beni ambientali	VIII Ambiente
Rilievi di altre Commissioni :	1 <sup>a</sup> Affari Costituzionali; 2 <sup>a</sup> Giustizia; 14 <sup>a</sup> Politiche dell'Unione europea; 8 <sup>a</sup> Lavori pubblici, comunicazioni; 5 <sup>a</sup> Bilancio; 10 <sup>a</sup> Industria, commercio, turismo	XIV Politiche dell'Unione Europea; V Bilancio

### Premessa

L'atto del Governo in esame, che si compone di trentuno articoli e di quattro Allegati (A, B, C e D), è stato adottato a seguito di un'apposita delega recata **dall'articolo 9** della [legge 12 agosto 2016, n. 170 \(legge di delegazione europea 2015\)](#). L'Atto adegua la normativa italiana alle disposizioni del [Regolamento 305/2011 \(UE\)](#), entrato in vigore il 24 aprile 2011, il quale fissa le condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la [direttiva 89/106 \(CEE\)](#), recepita in Italia con [decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246](#). Pertanto, oltre a prevedere una nuova disciplina della commercializzazione dei prodotti da costruzione, si abroga il suddetto D.P.R. 246/1993.

Il **Regolamento 305/2011 (UE)** ha inteso semplificare il quadro delle misure per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché a migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti.

Si ricorda che successivamente alla direttiva 89/106 (CE) e al relativo DPR 246/1993 sono stati adottati: il [Regolamento 764/2008 \(CE\)](#) riguardante le procedure concernenti l'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro; il [Regolamento 765/2008 \(CE\)](#) in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

Si ricorda, inoltre, che la **delega** di cui all'articolo 9 della citata legge 170/2016, entrata in vigore il 16 settembre 2016, ha dato al Governo sei mesi di tempo per provvedere mediante uno o più decreti legislativi, nonché ventiquattro mesi per emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi a partire dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi (comma 4 dell'articolo 9 della legge di delegazione europea 2015).

Nell'esercizio della delega, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono stati indicati i **seguenti principi e criteri direttivi specifici**:

- a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato previsto all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento medesimo;
- b) istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di raccordo delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e di prova degli organismi notificati, e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;
- c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, fissazione dei relativi principi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;
- d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché determinazione delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;
- e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante;
- f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento;
- g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- h) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, - conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011;
- i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1;
- l) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

## Contenuto

**L'articolo 1** individua la finalità del provvedimento, richiamando il citato Regolamento europeo cui si intende adeguare la normativa nazionale.

Il **comma 2 dell'articolo 1** puntualizza che restano ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono **regole tecniche** inerenti la **progettazione**, l'**esecuzione**, il **collaudo** e la **manutenzione** delle opere da costruzione -dunque non la commercializzazione dei prodotti da costruzione - le quali, nell'ordinamento italiano, sono poste dall'**articolo 52 del Testo unico per l'edilizia (D.P.R. 380/2001)**.

Le nuove disposizioni interessano la commercializzazione dei prodotti da costruzione sotto molteplici aspetti:

- istituiscono nuovi comitati e/o organismi;
- indicano gli obblighi dei fabbricanti;
- stabiliscono requisiti e obblighi degli organismi notificati nonché per i controlli su di essi da parte delle Amministrazioni competenti;
- delineano le procedure per le domande di autorizzazione e notifica, prevedono una serie di attività di vigilanza sul mercato, prescrivono le sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE, di impiego dei prodotti, di ottemperanza di eventuali provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo, nonché degli obblighi di certificazione.

Ai sensi dell'**articolo 2** per **organismi notificati** si intendono gli organismi autorizzati dalle Amministrazioni competenti a svolgere compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione. Le **amministrazioni competenti** sono il **Consiglio superiore dei lavori pubblici** presso il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, il **Ministero dell'interno** ed il **Ministero dello sviluppo economico**.

In materia di *governance* del settore **l'articolo 3** provvede alla creazione presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici di un **Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione (articolo 3)**. Tale Comitato avrà funzioni di coordinamento delle attività delle Amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione, e funzioni di indirizzo, al fine di assicurare l'uniformità ed il controllo dell'attività di certificazione e prova degli organismi notificati. Il Comitato, inoltre, monitorerà l'implementazione del decreto

legislativo in esame. La composizione del Comitato è stabilita dettagliatamente dal **comma 2, articolo 3**. In sintesi, il Comitato sarà presieduto dal Presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici o da un supplente da lui designato, mentre i componenti saranno i tre rappresentanti italiani in seno al Comitato permanente per le costruzioni - uno per il Consiglio dei Lavori pubblici, un altro dal Ministero dello Sviluppo Economico e un altro ancora dal Ministero dell'Interno -, cui si affiancheranno altri componenti designati dalle Amministrazioni competenti.

Il Comitato permanente per le costruzioni, formato da rappresentanti dei Governi dei Paesi dell'Unione Europea, è previsto dall'**articolo 64 del Regolamento n. 305/2011 (UE)**. Tale Comitato, che è di natura consultiva, assiste la Commissione europea. Il medesimo **articolo 64** dispone che ciascuno Stato membro dell'Unione faccia in modo che i propri rappresentanti in seno a questo Comitato non si trovino in conflitto di interessi.

Il nascente Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione opera senza nuovi oneri per la finanza pubblica, e la partecipazione ad esso non dà luogo alla corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Occasionalmente, il Comitato potrà invitare, con funzioni consultive in relazione agli argomenti trattati, rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, dell'Organismo italiano di valutazione tecnica europea ITAB, degli Enti nazionali di normazione, di Accredia (l'organismo unico nazionale italiano di accreditamento, ai sensi della [legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 4, comma 2](#)), di associazioni di categoria rappresentative del settore delle costruzioni e degli organismi notificati.

L'art. 4 istituisce il Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione attuando una previsione di cui all'**articolo 10 del Regolamento 305/2011 (UE)**.

Secondo l'**articolo 10 del Regolamento 305/2011 (UE), comma 3**, ciascuno Stato membro garantisce che i punti di contatto di prodotti da costruzione forniscano, utilizzando termini chiari e facilmente comprensibili, informazioni sulle disposizioni, nel suo territorio, volte a soddisfare i requisiti di base delle opere di costruzione applicabili all'uso previsto di ciascun prodotto da costruzione.

Il nuovo organismo sarà inserito presso il Ministero dello Sviluppo economico, nell'ambito del Punto di contatto nazionale prodotti, PCP-Italia, già istituito in attuazione del **Regolamento (UE) n. 764/2008**. Il Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione si occuperà di materiali e prodotti per uso strutturale e antincendio.

Sempre in tema di nuovi organismi, l'**articolo 7** dà vita ad un **Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea**, costituito da personale del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione Centrale per la prevenzione o la sicurezza tecnica, del Ministero dell'interno e dell'Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il nuovo organismo, che prenderà il nome ITAB, in sostanza prenderà il posto dei vari TAB (*Technical Assessment Bodies*) previsti al Capo V del **Regolamento 305/2011 (UE)**. In questo modo si intende porre fine, attraverso un coordinamento istituzionale che rappresenti una sorta di "sportello unico", alla frammentazione delle competenze italiane ai fini del rilascio del Benestare/Valutazione tecnica europea, accogliendo le istanze di semplificazione espresse dagli operatori economici del settore. Pertanto ITAB fornirà valutazioni tecniche su tutte le aree di prodotto, ai sensi del **comma 2**, che stando alla Tabella all'Allegato IV del **Regolamento 305/2011 (UE)** sono trentacinque. In proposito, la Relazione Illustrativa afferma che la rigida divisione fra le aree di prodotto, su cui si basava anche il D.P.R. 246/1993, è da ritenersi superata.

Gli **articoli 25 e 26** dell'atto definiscono, rispettivamente, le modalità di designazione dei rappresentanti italiani in seno al gruppo di coordinamento europeo degli organismi notificati (gruppo di cui all'**articolo 55 del citato Regolamento 305/2011**) e dei rappresentanti italiani nel Comitato permanente per le costruzioni.

L'**Atto del Governo** interviene in materia di **obblighi per i fabbricanti**. L'**articolo 5** è dedicato agli **obblighi** relativi all'**immissione sul mercato** e all'**impiego dei prodotti da costruzione**, mentre l'**articolo 6** verte sulle **dichiarazioni** di prestazione, sulle istruzioni e sulle informazioni concernenti la sicurezza.

Ai sensi dell'**articolo 5, comma 1**, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma europea armonizzata, ovvero siano conformi a una valutazione tecnica europea appositamente rilasciata per il prodotto in questione. Peraltro, il fabbricante può derogare ai suddetti obblighi in alcuni casi, per i quali si fa riferimento all'articolo 5 del **Regolamento 305/2011 (UE)**: a) se il prodotto da costruzione sia fabbricato non è di serie bensì fabbricato a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione, ed incorporato, conformemente alle normative nazionali applicabili, sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione; b) se il prodotto da costruzione da incorporare nell'opera di costruzione sia stato fabbricato in cantiere, di nuovo sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione dei lavori; c) se il prodotto da costruzione sia stato fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale, ai fini dell'appropriato restauro di opere formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in

ragione del loro particolare valore architettonico o storico. Per l'Italia, le opere da costruzione formalmente protette sono individuate ai sensi del [Codice dei beni culturali e del paesaggio](#) (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Inoltre, all'atto di immissione dei prodotti da costruzione sul mercato, il fabbricante appone la marcatura CE.

L'**articolo 6** rende il **fabbricante responsabile** dell'individuazione delle caratteristiche da includere nella dichiarazione di prestazione, in relazione all'uso previsto del prodotto. La norma -ricependo, secondo quanto riferito dalla Relazione illustrativa, una richiesta proveniente dagli operatori economici del settore -, lascia alle Amministrazioni competenti- con decreti interministeriali - le caratteristiche essenziali dei prodotti da dichiarare obbligatoriamente. L'**articolo 6** stabilisce altresì che la dichiarazione di prestazione, le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza siano in lingua italiana, reca disposizioni per i casi in cui la dichiarazione di prestazione venga fornita su supporto elettronico o su sito web e prevede procedure semplificate per le dichiarazioni di prestazioni spettanti a fabbricanti che siano **microimprese**.

La nuova disciplina degli organismi notificati si trova nel **Capo III**, ovvero negli **articoli da 8 a 14**.

L'**articolo 8** disciplina l'autorizzazione e notifica prevedendo che le amministrazione competenti rilascino i decreti di autorizzazione, ai fini della successiva notifica. Quanto alle notifiche, l'autorità notificante sarà il Ministero dello Sviluppo Economico, previa intesa con le altre Amministrazioni competenti. Il medesimo Ministero fornirà alla Commissione europea l'informazione sulle procedure nazionali adottate per la valutazione e la notifica degli organismi (**articolo 8, comma 4**).

In base all'**articolo 9**, possono essere organismi notificati le società di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati, a condizione che dimostrino il rispetto di quanto stabilito dal **Regolamento 305/2011 (UE), Capo VII (Autorità notificanti e organismi notificati)**, con particolare riferimento all'articolo 43 di quest'ultimo (*Requisiti per gli organismi notificati*). I requisiti per gli organismi notificati e per la loro attività sono dettagliatamente indicati nell'**Allegato D** all'atto in esame.

Tra i requisiti elencati dall'**Allegato D**, figurano: esperienza nel settore; applicazione di regole e procedure che garantiscano indipendenza, imparzialità, competenza e affidabilità; utilizzo di locali idonei; polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa alle attività di valutazione e di verifica; un determinato livello minimo di organico (specificato nell'**Allegato** stesso).

Per completezza, si aggiunge che l'**Allegato D** reca anche disposizioni riguardanti i fascicoli tecnici a cura degli organismi notificati, la pianificazione e lo svolgimento delle loro attività, l'identificazione dei campioni di prova, certificati e rapporti, classificazione, filiali e subappalto, registro dei prodotti certificati ovvero provati/classificati.

Se gli organismi notificati sono enti pubblici, non possono corrispondere gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati (**articolo 9, comma 5**).

I decreti di autorizzazione degli organismi hanno durata massima di quattro anni (**articolo 8, comma 1**), ma l'autorizzazione stessa è rinnovabile, a richiesta da parte dell'organismo interessato (**articolo 13 e Allegato A**). L'**articolo 11** disciplina la procedura basata su un certificato di accreditamento, mentre l'**articolo 12** la procedura da applicare in caso di mancata convenzione e perciò non basata sul certificato di accreditamento.

Ai sensi dell'**articolo 14**, gli organismi notificati sono tenuti a trasmettere annualmente a ciascuna delle Amministrazioni competenti una **relazione** sintetica che offra informazioni sull'attività svolta da essi nel settore dei prodotti da costruzione durante l'anno precedente. Il **medesimo articolo 14** fornisce indicazioni su alcuni contenuti che devono obbligatoriamente essere presenti nella relazione.

L'**articolo 15** pone a carico dei richiedenti una serie di spese inerenti ad attività di rilascio di Valutazione Tecnica Europea (ETA), di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo, di vigilanza sul mercato e nei cantieri. Ai sensi del **comma 2** di tale articolo, la determinazione degli importi delle tariffe di cui sopra (ad eccezione di quelle relative ad attività svolte dall'Organismo unico nazionale di accreditamento) nonché dei termini, dei criteri di riparto e delle modalità di accreditamento è rimessa ad uno o più **decreti interministeriali**, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del futuro decreto legislativo. Le tariffe, in ogni caso, saranno basate sul costo effettivo del servizio, e saranno aggiornate nel corso degli anni.

Il sistema dei **controlli** e della **vigilanza** è disciplinato dagli **articoli 16, 17 e 18**.

L'**articolo 16** regola le attività di controllo sugli organismi notificati. Esse sono eseguite dalle Amministrazioni competenti: si tratta di verifiche documentali e controlli sui fascicoli, di prelievi di campioni sui quali effettuare analisi, prove e misurazioni, di visite o sopralluoghi, di audizioni del personale, di supervisione presso i siti produttivi. Si prevede che le Amministrazioni competenti, qualora riscontrassero difformità, inadempienze e sopravvenute carenze, prendano provvedimenti adeguati rispetto alla gravità dei problemi. Tali sanzioni, perciò, vanno dalla diffida all'Organismo di controllo affinché quest'ultimo adotti misure correttive, fino alla revoca delle autorizzazioni.

Segnatamente:

- se le Amministrazioni competenti, nell'ambito delle proprie attività di controllo o a seguito di attività di vigilanza sul mercato, riscontrano difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti posti a base dell'autorizzazione, di entità tale da non compromettere nel complesso la funzionalità dell'Organismo notificato, diffidano il medesimo ad adottare misure correttive (**comma 3**);

se le Amministrazioni competenti riscontrano difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti posti a base dell'autorizzazione, tali da compromettere, temporaneamente, la funzionalità dell'Organismo notificato, ovvero qualora le azioni correttive messe in atto in esito alla diffida (di cui al comma precedente) risultino inadeguate, sospendono o limitano l'autorizzazione e la notifica, per un periodo non superiore a sei mesi. L'attività dell'Organismo può essere ripresa alla scadenza del periodo di sospensione, previo accertamento della rimozione delle cause che hanno determinato la sospensione o la limitazione (**comma 4**);

- se l'Organismo notificato non rimuove le cause che hanno portato alla sospensione o alla limitazione di cui sopra, le Amministrazioni competenti revocano o limitano definitivamente l'autorizzazione e la notifica (**comma 5**);
- se le Amministrazioni competenti nell'ambito delle proprie attività di controllo o a seguito di attività di vigilanza sul mercato, riscontrano difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti posti a base dell'autorizzazione, di entità tale da compromettere nel complesso la funzionalità dell'Organismo notificato, revocano l'autorizzazione e la notifica. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione può prevedere un periodo di inibizione alla riproposizione della richiesta di autorizzazione e della notifica. L'autorizzazione e la notifica sono sospese o revocate anche nei casi in cui l'Organismo unico nazionale di accreditamento sospenda o revochi il relativo certificato di accreditamento (**commi 6 e 7**).

Il **comma 8**, poi, prescrive che sospensioni, limitazioni, revoche delle autorizzazioni e notifiche adottate dalle Amministrazioni competenti vengano comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri secondo quanto previsto **dall'articolo 50 (Modifiche della notifica) del regolamento (UE) n. 30512011**, nonché all'Organismo unico nazionale di accreditamento, nel caso di procedura di notifica basata su un certificato di accreditamento.

*Si osserva che l'articolo 50 del regolamento (UE) n. 30512011, al suo comma 2, prevede che lo Stato membro notificante interessato adotti le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità notificanti e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta*

Le Amministrazioni competenti, ai sensi dell'**articolo 17**, sono anche **autorità di vigilanza** sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione. La vigilanza viene esercitata attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli. A tali fini, le Amministrazioni competenti possono avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. In ambito territoriale, il Consiglio superiore dei lavori pubblici può avvalersi dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche (che fanno capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come lo stesso Consiglio superiore dei lavori pubblici); il Ministero dell'Interno, può avvalersi della collaborazione dei Vigili del Fuoco; il Ministero dello Sviluppo economico, di quella delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tutte queste collaborazioni dovranno avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'art. 18** reca **disposizioni procedurali**: per l'espletamento delle suddette attività di controllo e vigilanza nonché le modalità di irrogazioni delle eventuali sanzioni, il **comma 1** ne demanda il completamento all'adozione di un **decreto interministeriale**, da assumersi entro sei mesi dall'entrata in vigore del futuro decreto legislativo in oggetto.

I provvedimenti che proibiscono o limitano la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto o ne dispongono il ritiro o il richiamo entro un termine stabilito vanno adeguatamente motivati, e gli interessati potranno ricorrere contro di essi. Inoltre, ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, gli interessati potranno partecipare alla fase del procedimento e presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, tranne che in casi di grave o immediato pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per l'incolumità pubblica o privata (**articolo 18, comma 3**).

Il quadro delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni fin qui illustrate è disciplinato dagli **articoli 19, 20, 21, 22 e 23**.

In particolare, le sanzioni a carico del fabbricante che viola l'obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione sono l'arresto fino a sei mesi e un'ammenda di importo variabile tra 4.000 e 24.000 euro (**articolo 19**); il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che utilizzino prodotti non conformi al Capo II (*Dichiarazione di prestazione e marcatura CE*) del **Regolamento 305/2011 (UE)** e all'**articolo 5** (Condizioni per l'immissione sul mercato e per l'impiego dei prodotti da costruzione), **comma 5**, del presente **Atto**, sono punibili con l'arresto fino a sei mesi e con un'ammenda tra i 4.000 e i 24.000 euro, che salgono rispettivamente ad un periodo di arresto fra sei mesi e tre anni e ad un'ammenda da 10.000 a 50.000 euro se si tratta di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio (**articolo 20**); gli operatori economici che non ottemperino a provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo o che violino una serie di altre disposizioni minutamente indicate nell'**articolo 21** vanno incontro a periodi di arresto e ammende in base all'**articolo 21**. Periodi di arresto e ammende si applicano anche a tutti coloro che violano gli obblighi di certificazione, secondo quanto stabilisce l'**articolo 22**. In ogni caso, ai sensi

dell'**articolo 23**, nella irrogazione delle sanzioni penali si fa riferimento al rispetto delle disposizioni di cui alla [legge 689/1981](#) (*Modifiche al sistema penale*).

Altre disposizioni finali consistono in abrogazioni (**articolo 24**). Come detto, viene abrogato il **D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246**, per mezzo del quale l'Italia, a suo tempo, ha recepito la **direttiva 89/106/CE** che a sua volta è stata poi abrogata dal Regolamento 305/2011/CE. Inoltre, coerentemente con l'abrogazione del D.P.R. 246/1993, l'**articolo 24** dell'atto in esame abroga anche il **decreto del Ministro delle attività produttive 9 maggio 2003, n. 156**, recante criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, che era stato adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

Tra le disposizioni transitorie e finali, che costituiscono il **Capo VI dell'Atto**, si segnala l'obbligo di riservatezza (**articolo 27**), cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione del futuro decreto legislativo. Si tratta soprattutto di mantenere segreti aziendali, professionali e commerciali dei quali si sia venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni. Restano fermi, tuttavia, gli obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati riguardanti l'informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti.

L'introduzione della nuova normativa avverrà gradualmente, secondo modalità e tempi stabiliti dall'**articolo 29**. In particolare, il **comma 1** di tale articolo interessa l'efficacia della designazioni del punto di contatto nazionale prodotti, PCP-Italia, degli organismi di valutazione tecnica, dei rappresentanti in seno al gruppo di coordinamento degli Organismi

Notificati e dei rappresentanti in seno al Comitato permanente per le costruzioni, nonché le autorizzazioni e le notifiche di organismi di valutazione e verifica della costanza della

prestazione dei prodotti da costruzione già rilasciate ed effettuate. Il **comma 2**, il subentro dell'Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea ITAB nelle funzioni, nelle competenze, nei poteri e in tutti i rapporti inerenti la valutazione tecnica europea. Il **comma 3** concerne le tariffe per lo svolgimento delle attività di rilascio di valutazioni tecniche, di autorizzazioni, notifiche e controlli, e di vigilanza sul mercato e nei cantieri, nonché l'applicazione delle vigenti disposizioni sugli aggiornamenti tariffari.

L'atto è corredato di analisi tecnico normativa (A.T.N.) e analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), oltretutto di **Relazione Tecnica**; quest'ultima prevede che le misure di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento contenute nello schema di decreto legislativo permetteranno alle Amministrazioni competenti di svolgere le attività loro attribuite in maniera più efficace ed efficiente.


**Senato: Dossier n. 473**

**Camera: Atti del Governo n. 400**

**29 marzo 2017**

Senato Servizio Studi del Senato  
Ufficio ricerche nei settori ambiente e territorio

Studi1@senato.it - 066706-2451

 SR\_Studi